

Accordo

tra

La sottoscritta **Società Gasdotti Italia S.p.A.**, d'ora in avanti S.G.I. S.p.a., con sede legale in Via della Moscova, 3 - 20121 Milano - Sede Amministrativa Direzione Generale in Via dei Salci, 25 -03100 Frosinone- Capitale Sociale € 240.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA 04513630964, R.E.A. Milano n° 1753569, Titolare della Concessione di Vettoriamiento Gas denominata “Comiso II - Ragusa” qui rappresentata dal dott. Federico Giandomenico Frassi,

e

Comune di Ragusa, con sede a Ragusa in Corso Italia, nella persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Strumenti Urbanistici, Edilizia Privata, Infrastrutture, Servizi Tecnologici, dott. ing. Giovanni Giuffrida, autorizzato alla stipula del presente accordo come da Delibera del Comune di Ragusa n. XX del _____.

P R E M E S S O

- che con D.A. n. 490 dell'11.8.1975 è stata accordata alla Soc. Montedison S.p.A. la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto “Comiso II - Ragusa”;
- che con D.A. n. 634 del 15.6.1985 la titolarità della concessione sopra citata è stata trasferita ed intestata alla Soc. Selm S.p.A.;
- che con D.A. n. 539 del 19.5.1986 tale concessione è stata prorogata fino al 21.5.1996;
- che con DD.AA. n. 2499 del 23.2.1990, n. 2725 del 26.11.1992, n. 1 del 12.1.1993, n. 228 del 22.2.1996 la titolarità della concessione è stata trasferita ed intestata ad Edison Gas S.p.A.;
- che con D.A. 1300 del 29.9.1997 è stata accordata la proroga decennale

fino al 21.5.2006;

- che con D.A. n. 45 del 4.8.2004 è stata accordata alla Edison T&S S.p.A. l'autorizzazione al trasferimento di titolarità della concessione;
- che con D.A. n. 30 del 30.6.2005 la concessione "Comiso II -Ragusa" è stata intestata da Edison T&S S.p.A. a Società Gasdotti Italia – S.G.I. S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione;
- che la S.G.I. svolge attività di trasporto del gas naturale dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 23.05.2000, n° 164;
- che con D.A. n. 552/GAB del 19.11.2008 è stata accordata la proroga quinquennale fino al 21.05.2011;
- che con D.A. n. 833 del 22.10.2014 è stata accordata la proroga quinquennale fino al 21.05.2016;
- che con D.A. n. 542 del 10.10.2016 è stata accordata la proroga quinquennale fino al 21.05.2021;
- che con nota ESMAE/MMe/ACa/2020/1954 del 06/05/2020, la S.G.I. S.p.a. ha fatto istanza, all' U.R.I.G., di proroga della Concessione di Vettoriamiento;

C O N S I D E R A T O

- che con nota prot. 46983 del 19/05/2010 il Comune di Ragusa ha richiesto lo spostamento del metanodotto in Concessione Mineraria Regionale "Comiso II – Ragusa" nel tratto che va dalla cameretta di Viale delle Americhe alla cameretta di contrada Selvaggio, in quanto ormai ampiamente urbanizzato;
- per ottemperare alla richiesta del Comune di Ragusa la S.G.I. S.p.A. ha predisposto il progetto di "Variante" del tracciato del metanodotto che è stato autorizzato giusta determinazione n. 191/12 in data 31/07/2012 emessa dall' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -

Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio VIII - Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - Palermo;

- la “Variante” è stata realizzata partendo dalla cameretta n. 9540 di Viale delle Americhe fino a contrada Selvaggio in corrispondenza della particella 668 foglio 96 dove raggiunge la condotta esistente DN150 (6”), anch’essa in concessione alla S.G.I. S.p.A., che, provenendo dalla zona industriale, raggiunge la cameretta 9570 posta alle spalle del distributore di carburanti “Sallemi”;
- in data 24/09/2012, giusta comunicazione agli Enti preposti, sono iniziate le attività di costruzione della “Variante” al metanodotto “Comiso II – Ragusa”; attività che sono state completate con il collaudo della tubazione il 18/04/2013;
- dalla data di collaudo suddetta, la “Variante” non è mai stata messa in esercizio in quanto in attesa della realizzazione del “Prolungamento” che consente il collegamento alla linea esistente in corrispondenza della cameretta 9570, nei pressi del distributore Sallemi di C. da Selvaggio;
- la Società Gasdotti Italia S.p.A., il 07/04/2017 ha presentato istanza all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al fine di ottenere l’accertamento alla conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità del tratto di metanodotto denominato “prolungamento della variante” al metanodotto Comiso II – Ragusa;
- l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.A. n. 6 del 31/05/2018 ha riconosciuto la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio ed approvato il progetto definitivo; nonché ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’opera;

- la Società Gasdotti Italia ha comunicato agli Enti preposti che le attività di costruzione del “Prolungamento” del metanodotto sono iniziate giorno 08/11/2018. La messa in gas della Variante e Prolungamento del metanodotto è stata effettuata il 25.01.2019 e pertanto il tratto esistente che, dalla cameretta di Viale delle Americhe, giunge fino alla cameretta in prossimità del distributore di carburanti Sallemi, in C. da Selvaggio, è stata ciecata ed imbottito con azoto.
- che la S.G.I. SpA, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’URIG nei Verbali di Sopralluogo del 04/04/2019, 06/06/2019, 27/06/2019 (allegati), ed in ottemperanza alla L.R. 14/2000, D. Lgs. 624/1996 e al Disciplinare Tipo (D.A. n. 91 del 30/10/2003 come modificato dal D.A. n. 88 del 20/10/2004), il 05/02/2020, ha fatto istanza all’U.R.I.G. di rimozione del tratto di metanodotto “non in esercizio”;
- che l’U.R.I.G. con nota prot. 10156 del 03/03/2020, al fine delle più opportune determinazioni riguardanti i beni non più considerabili pertinenze della Concessione di trasporto del gas naturale e per dare seguito agli intendimenti concordati nel corso del sopralluogo congiunto del 27/06/2019 (di cui si allega verbale), ha indetto una Conferenza dei Servizi con la S.G.I. S.p.a. ed il Comune di Ragusa; nell’ambito dell’istruttoria della Conferenza si è tenuto un sopralluogo in data 24/06/2020, del quale si allega verbale (il “**Verbale**”);
- nel corso della suddetta istruttoria è emerso quanto segue:
 - a) il Comune di Ragusa, al fine di evitare opere di demolizione del manto stradale recentemente rifatto e problemi di circolazione del traffico, ha manifestato interesse ad evitare la rimozione del tratto di metanodotto non in esercizio posato sotto via Cartia dal km 2,047 al km 3,347 (il “**Tratto di metanodotto**”), il quale, tra l’altro, potrebbe

essere in futuro utilizzato per possibile passaggio cavi;

- b) a fronte di tale richiesta, nell'esclusivo interesse del Comune di Ragusa, la SGI Spa ha informalmente condiviso di stralciare la rimozione del Tratto di metanodotto dal progetto di smantellamento. A fronte del risparmio di spesa conseguito, che si quantifica nei costi che sarebbero stati necessari per i lavori di rimozione del tratto di cui sopra, il cui importo ammonta a 49.000,00 € (iva esclusa) come da computo metrico estimativo condiviso con il Comune (allegato), le parti hanno ritenuto che SGI potesse svolgere opere diverse, o corrispondere somme a titolo di compensazione ambientale, per un importo massimo pari all'importo netto delle somme risultanti dal computo metrico;
- c) in relazione a quanto sopra le parti hanno a tal fine stabilito che il Comune di Ragusa, previa Delibera della Giunta Comunale, e la SGI S.p.A avrebbero verbalizzato un accordo per la presa in carico del Tratto di metanodotto da parte del Comune, e che la proprietà del Tratto di metanodotto sarebbe stata trasferita al Comune di Ragusa con successivo atto notarile (l' "**Atto notarile**") conforme al suddetto accordo, in base al quale il Comune si farà carico dell'eventuale rimozione e smantellamento a fine vita, manlevando la SGI da ogni responsabilità e onere; in base a tale Atto Notarile la SGI potrà richiedere ad URIG, per la sua approvazione, lo stralcio del Tratto di metanodotto dal progetto di rimozione;
- d) inoltre, anche considerati i lavori realizzati da SGI per il restauro e la salvaguardia dell'area archeologica fortuitamente rinvenuta in C.da Cisternazzi - Selvaggio ricadente nel mappale 77 del foglio 96 del N.C.T. di Ragusa, il Comune dovrà acquisire, in ottemperanza alle

prescrizioni impartite dagli Enti preposti (come da Verbale allegato)
l'area di cui è parte conduttrice SGI (al termine del contratto di affitto
in scadenza l'11.06.2021), al fine di garantirne la salvaguardia;

- che pertanto le Parti reputano necessario la stipula del presente accordo (l' "**Accordo**") che disciplini i rapporti tra la S.G.I. S.p.a., e l'Amministrazione Comunale circa la cessione del Tratto di metanodotto del metanodotto 4", presente ed interrato su Via Cartia (metanodotto che, dal 2019 si trova fuori esercizio in quanto è stato messo in esercizio il nuovo tratto denominato "Variante" e "Prolungamento") e gli altri aspetti citati in premessa.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità dell'Accordo)

Ai fini di soddisfare l'interesse del Comune di Ragusa, teso a preservare le attuali condizioni di Via Cartia (riassetto urbano completato di recente) e di ridurre al minimo gli impatti derivanti dalle possibili attività di smantellamento del Tratto di metanodotto "non in esercizio" presente sulla via predetta, la S.G.I., in esecuzione di quanto previsto nel Verbale allegato, a seguito dell'acquisizione del Tratto di metanodotto da parte del Comune, chiederà ad URIG lo stralcio del Tratto di metanodotto dal progetto di rimozione del metanodotto "Comiso II – Ragusa" e realizzerà, in luogo delle attività di smantellamento previste, le misure di compensazione nei limiti complessivi della somma di euro 49.000, o nella minor somma come eventualmente ridotta ai sensi dell'articolo 2.2, lettera A) che segue, quali interventi richiesti e finalizzati alla realizzazione di operazioni migliorative per la viabilità cittadina e per l'ambiente. La S.G.I. S.p.a. realizzerà le opere richieste con un proprio subappaltatore qualificato inserito nella propria

vendor list.

Articolo 2 (Oggetto dell'Accordo)

2.1 Ai fini di cui all'articolo 1 del presente Accordo, il Comune di Ragusa acquisirà il Tratto di metanodotto e a tal fine si impegna a stipulare entro un mese dalla data odierna un Atto Notarile per acquisirne la esclusiva titolarità e il pieno ed esclusivo possesso e tutte le connesse responsabilità, manlevando espressamente nell'Atto Notarile la S.G.I. S.p.a. da qualsiasi responsabilità inerente il Tratto di metanodotto e il suo utilizzo o mancato utilizzo, anche e in particolare in relazione agli obblighi di cui alla L.R. 14/2000. Il Tratto di metanodotto sarà trasferito allo stato conservativo attuale, che il Comune dichiara di conoscere ed accettare, per utilizzarlo possibilmente come "conduit" per sottoservizi elettrici o telefonici ovvero smantellarlo in caso di impossibilità di riutilizzo della stessa. Il Comune, in quanto parte subentrante, sosterrà le spese per l'atto notarile e per la modifica della trascrizione. Successivamente SGI, in base a tale Atto Notarile, potrà richiedere ad URIG, per la sua necessaria approvazione, lo stralcio del Tratto di metanodotto dal progetto di rimozione.

In caso di mancata stipula per qualsiasi motivo del suddetto Atto Notarile con le modalità e con le clausole di manleva sopra indicate entro la suddetta data, il presente Accordo sarà risolto di diritto e la SGI sarà liberata da ogni obbligo derivante da questo Accordo e procederà con la rimozione del metanodotto non in esercizio, come da originario programma di smantellamento, senza alcun obbligo verso il Comune.

In caso di mancata autorizzazione definitiva da parte di URIG dello stralcio del Tratto di metanodotto dal progetto di rimozione, il presente Accordo sarà risolto di diritto e privo di effetti tra le parti. Le parti saranno pertanto liberate da ogni obbligo derivante da questo Accordo, senza alcuna

responsabilità reciproca. In tal caso SGI procederà con la rimozione del Tratto di metanodotto, come da originario programma di smantellamento, senza alcun obbligo verso il Comune.

2.2 Successivamente all'autorizzazione definitiva di URIG dello stralcio del Tratto di metanodotto dal progetto di rimozione:

A) prima fase di attuazione: considerati i lavori realizzati da SGI per il restauro e la salvaguardia, in ottemperanza delle giuste prescrizioni impartite dagli Enti preposti compreso la realizzazione della copertura provvisoria, a protezione dell'area archeologica fortuitamente rinvenuta in C.da Cisternazzi - Selvaggio ricadente nel mappale 77 del foglio 96 del N.C.T. di Ragusa, così come indicato nel Verbale (l'”Area”), considerato che la necessità di salvaguardare l'area è un tema di riequilibrio ambientale la SGI fornirà al Comune un importo vincolato all'acquisto, da parte di quest'ultimo, dell'Area allo scadere del contratto di affitto di cui è parte SGI (in scadenza l'11.06.2021). L'importo che SGI si impegna a versare sarà pari ai costi di acquisto dell'Area e a quelli necessari per il rogito notarile così come saranno formalmente comunicati dal notaio prescelto dal Comune. La somma complessiva versata da SGI sarà sottratta all'importo di euro 49.000 di cui all'articolo 1, determinando così l'importo complessivo residuo (iva esclusa), se esistente, che SGI potrà effettivamente destinare per realizzare lavori a favore del Comune di Ragusa quali ulteriori opere in compensazione.

B) seconda fase di attuazione: Solo successivamente al completamento della predetta Fase A), nel limite di importo residuo come sopra determinato, se esistente e da intendersi quale limite complessivo per gli impegni assunti da SGI, iva esclusa, ma incluse tutte le altre spese, tasse, oneri per i lavori e corrispettivi comunque denominati, SGI realizzerà per il Comune le opere in

compensazione preventivamente concordate con l'*Assessorato ai Lavori Pubblici, Settore 4 – Gestione del territorio – Infrastrutture, Servizio 5 - Programmazione, gestione e monitoraggio opere pubbliche. Programmi speciali* del Comune di Ragusa, da realizzarsi all'interno del territorio comunale entro e non oltre i 12 mesi successivi, nell'interesse di entrambe le Parti.

Di seguito si riporta un elenco indicativo della tipologia di opere, con esclusione di ogni onere di progettazione, che potrebbero essere svolte in compensazione:

- lavori di rifacimento della pavimentazione di Via Aldo Moro, secondo il tracciato di intervento da concordare con gli uffici tecnici;
- eventuale asfaltatura strade da definirsi;
- eventuali migliorie alla viabilità cittadina da definirsi;
- eventuale rifacimento marciapiedi da definirsi.

Gli importi delle attività richieste quali opere in compensazione dovranno essere valorizzati secondo i prezzi del Prezziario Regionale 2019 della Regione Sicilia.

Articolo 3 (Modalità esecutive dell'Accordo)

Per la realizzazione dei punti di cui al precedente articolo 2, la S.G.I. S.p.a. si obbliga:

- a richiesta e in base alle autorizzazioni che saranno ottenute e fornite dal suddetto Ufficio a realizzare, con tempistiche che saranno concordate tra le Parti, opere o lavori di interesse pubblico a compensazione degli importi determinati così come riportato all'articolo 2;
- tali opere o lavori di interesse pubblico saranno richiesti, realizzati ed ultimati secondo un cronoprogramma concordato tra SGI e il predetto

- Ufficio del Comune di cui all'articolo 2, senza che alcuna responsabilità possa derivare a SGI per eventuali ritardi autorizzativi;
- a lavori ultimati SGI invierà apposita comunicazione di fine lavori e si procederà nei successivi 30 giorni alla consegna delle opere all'Amministrazione Comunale redigendo in contraddittorio apposito *verbale di consegna opere e regolare esecuzione*, ai sensi dell'articolo 1665 c.c... Successivamente a tale termine, anche in caso di mancata stipula del verbale in contraddittorio, nulla potrà essere richiesto alla S.G.I, essendo la stessa definitivamente liberata dai propri obblighi e responsabilità esecutive ai sensi del presente accordo.

Articolo 4 (Trattamento dei dati)

In relazione agli adempimenti connessi con la presente convenzione, S.G.I., ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, autorizza l'Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali.

Letto Approvato e Sottoscritto,

Ragusa, li _____

Comune di Ragusa

L'Assessore L.L. P.P.

Società Gasdotti Italia S.p.A.

Il Titolare della Concessione

(Dott. Ing. Giovanni Giuffrida)

(Dott. Federico Giandomenico Frassi)

Lista allegati:

1. _____

2. _____